

Allegato 12**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE**

Premesso che:

La concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste ai sensi del bando di avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività cofinanziate dal Fondo per l'Occupazione sono disciplinate da specifica normativa;

a) La società (in seguito indicata per brevità " contraente"), con sede legale in partita IVA iscritta alla C.C.I.A.A. di al n. ha presentato alla Regione Puglia – Servizio politiche del Lavoro – con sede in Bari, via Corigliano, 1, codice Fiscale 80017210727 (in seguito indicato per brevità " Regione"), la domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dal Fondo per l'Occupazione, per la realizzazione di assunzioni riguardanti la propria unità produttiva di

b) La Regione con determina dirigenziale n. del ha concesso alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo dell'importo complessivo di €. (.....), da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nell'atto dirigenziale di concessione;

c) Il contributo, verrà concesso, a copertura delle spettanze erogate alla lavoratrice nell'anno di assunzione, a consegna di tutte le buste paga, sottoscritte dalla lavoratrice. su richiesta della società, previa presentazione, ai sensi dell'art. del Bando Pubblico di accesso alle agevolazioni, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari al 100 % della somma totale da erogare e per la durata non inferiore a trentasei mesi, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dalla determinazione di concessione;

d) con decreto del Ministro del tesoro in data 20/11/1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10/12/1996 è stato approvato lo schema di garanzia fideiussoria previsto dal citato articolo 56, comma 2, della legge n. 52/1996 e successivamente modificato con decreto del Ministero del Tesoro del 22/04/1997 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/1997 e, che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema, *mutatis mutandis*;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta **(1)** (in seguito indicata per brevità " banca" o "società") con sede legale in iscritta nel registro delle imprese di al n. Iscritta all'albo/elenco **(2)**, a mezzo dei sottoscrittori signori:
..... nato a il

..... nato a il

Nella loro rispettiva qualità di dichiara di costituirsi con il presente atto di fidejussione nell'interesse della contraente ed a favore della Regione Puglia – Assessorato al

Lavoro e Cooperazione, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di €. (.....), corrispondente all'intera quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Puglia l'importo garantito con il presente atto, qualora il contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dalla regione stessa con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca dei finanziamenti previsti dal Fondo per l'Occupazione, e delle condizioni specifiche contenute nell'atto dirigenziale di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso;

2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3. la garanzia ha efficacia per il periodo di 39 mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata, dalla Regione Puglia, dandone comunicazione ai soggetti interessati, alla data in cui il soggetto interessato certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione del progetto;

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;

5. rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna al Soggetto Convenzionato, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

Il Fideiussore

Il Contraente

N.B. Sottoscrivere con firma autentica e con attestazione dei poteri di firma

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria;

(2) Indicare le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.